

che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

(Sviluppo dell'acquis «Dublino/Eurodac»)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Art. 1

¹ Lo scambio di note del³ tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 604/2013⁴ che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea del soddisfacimento dei requisiti costituzionali in relazione allo scambio di note di cui al capoverso 1 conformemente all'articolo 4 paragrafo 3 dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁵ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera.

RS

1 RS 101

2 FF 201X XXXX

3 RS ...; 201X XXXX

4 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

5 RS 0.142.392.68

Art. 2

Le leggi federali qui appresso sono adottate nelle versioni qui annesse:

1. Modifica della legge federale del 16 dicembre 2005⁶ sugli stranieri,
2. Modifica della legge del 26 giugno 1998⁷ sull'asilo.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle leggi di cui all'articolo 2.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁶ RS 142.20
⁷ RS 142.31

Allegato

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 2005⁸ sugli stranieri (LStr)

Art. 64a cpv. 1

¹ Se in virtù delle disposizioni del regolamento (UE) n. 604/2013⁹ un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino¹⁰ (cpv. 4) è competente per lo svolgimento di una procedura d'asilo e d'allontanamento (Stato Dublino), l'UFM emana una decisione di allontanamento nei confronti dello straniero che soggiorna illegalmente in Svizzera.

Art. 75 cpv. 1

Concerne solo la versione tedesca

Art. 75 cpv. 1^{bis}

Abrogato

Art. 75a (nuovo) Carcerazione preliminare nell'ambito della procedura Dublino

¹ Conformemente all'articolo 28 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 604/2013¹¹, l'autorità competente può incarcerare lo straniero per garantire il trasferimento nello Stato Dublino competente qualora indizi concreti facciano temere ch'egli intenda sottrarsi all'esecuzione dell'allontanamento (forte rischio che lo straniero si renda irreperibile) giacché:

⁸ **RS 142.20**

⁹ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

¹⁰ Gli accordi di associazione a Dublino figurano all'allegato 1.

¹¹ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

- a. soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 75 capoverso 1 lettere a – c ed e – h; oppure
- b. nega all'autorità competente di possedere o aver posseduto un titolo di soggiorno o un visto rilasciati da uno Stato Dublino o di aver presentato una domanda d'asilo in tale Stato.

² Se lo straniero presenta una domanda d'asilo, la carcerazione secondo il capoverso 1 può durare, conformemente all'articolo 28 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 604/2013:

- a. un mese al massimo dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla presentazione al potenziale Stato Dublino competente della richiesta di presa o ripresa in carico (art. 21 e 23 regolamento [UE] n. 604/2013);
- b. due settimane al massimo dalla ricezione da parte del potenziale Stato Dublino competente della richiesta di presa o ripresa in carico (art. 21 e 23 regolamento [UE] n. 604/2013) fino alla relativa risposta.

³ Se lo straniero non presenta una domanda d'asilo, la carcerazione secondo il capoverso 1 può durare in seguito a una risposta pertinente Eurodac:

- a. due mesi al massimo dal ricevimento della risposta pertinente Eurodac fino alla presentazione della richiesta di ripresa in carico (art. 24 regolamento [UE] n. 604/2013) al potenziale Stato Dublino competente conformemente all'articolo 24 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 604/2013;
- b. due settimane al massimo dalla ricezione da parte del potenziale Stato Dublino competente della richiesta di ripresa in carico (art. 24 regolamento [UE] n. 604/2013) fino alla relativa risposta conformemente all'articolo 25 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 604/2013.

⁴ Se lo straniero non presenta una domanda d'asilo, la carcerazione secondo il capoverso 1 può durare in presenza di mezzi di prova diversi dai dati del sistema Eurodac:

- a. tre mesi al massimo dalla constatazione che la responsabilità per lo straniero potrebbe incombere a un altro Stato Dublino fino alla presentazione della richiesta di ripresa in carico (art. 24 regolamento [UE] n. 604/2013) al potenziale Stato Dublino competente conformemente all'articolo 24 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 604/2013;
- b. un mese al massimo dalla ricezione da parte del potenziale Stato Dublino competente della richiesta di ripresa in carico (art. 24 regolamento [UE] n. 604/2013) fino alla relativa risposta conformemente all'articolo 25 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 604/2013.

Art. 76 cpv. 1 lett. b n. 1 e 6 nonché cpv. 2-3

¹ Se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, l'autorità competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può:

- b. incarcerare lo straniero se:
 - 1. sono dati motivi giusta l'articolo 75 capoverso 1 lettere b, c, g o h,
 - 6. *abrogato*

² La carcerazione secondo il capoverso 1 lettera b numero 5 può durare 30 giorni al massimo.

³ I giorni di carcerazione sono computati nella durata massima di cui all'articolo 79.

Art. 76a (nuovo) Carcerazione in vista di rinvio coatto nell'ambito della procedura Dublino

¹ Se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione nell'ambito della procedura Dublino in un centro di registrazione, in un centro speciale secondo l'articolo 26 capoverso 1^{bis} LAsi¹² o nel Cantone, l'autorità competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può:

- a. mantenere in carcere lo straniero che già vi si trova sulla base dell'articolo 75a capoverso 1;
- b. incarcerare lo straniero se indizi concreti secondo l'articolo 75a capoverso 1 fanno temere ch'egli intenda sottrarsi all'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione.

² La carcerazione secondo il capoverso 1 può durare sei settimane al massimo dall'accettazione tacita o esplicita da parte dello Stato Dublino competente oppure dalla fine dell'effetto sospensivo di un eventuale rimedio giuridico per l'impugnazione di una decisione di prima istanza di allontanamento o espulsione.

Art. 78 cpv. 3

³ La carcerazione e la sua proroga sono ordinate dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Lo straniero che si trovi già in carcere in applicazione degli articoli 75, 76 e 77 può esservi lasciato qualora siano adempite le condizioni di cui al capoverso 1.

Art. 79 cpv. 1

¹ La carcerazione preliminare e la carcerazione in vista di rinvio coatto secondo gli articoli 75, 76 e 77 e la carcerazione cautelativa secondo l'articolo 78 non possono, congiuntamente, superare la durata massima di sei mesi.

Art. 80 cpv. 2^{bis}

^{2bis} In caso di carcerazione secondo l'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5, la competenza e la procedura d'esame sono rette dagli articoli 105, 108, 109 e 111 LAsi¹³.

¹² RS 142.31

¹³ RS 142.31

Art. 80a (nuovo) Ordine di carcerazione ed esame della carcerazione nell'ambito della procedura Dublino

¹ La carcerazione è ordinata dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. La competenza di ordinare la carcerazione preliminare nell'ambito della procedura Dublino (art. 75a) spetta:

- a. all'UFM se la persona soggiorna in un centro di registrazione o in un centro speciale secondo l'articolo 26 capoverso 1^{bis} LAsi¹⁴;
- b. al Cantone d'attribuzione se la persona è già stata assegnata a un Cantone.

² Se la decisione di allontanamento o espulsione nell'ambito della procedura Dublino (art. 76a) è notificata:

- a. in un centro di registrazione o in un centro speciale secondo l'articolo 26 capoverso 1^{bis} LAsi, la carcerazione è ordinata dall'UFM;
- b. nel Cantone d'attribuzione, la carcerazione è ordinata dal Cantone.

³ La legalità e l'adeguatezza della carcerazione sono esaminate da un'autorità giudiziaria entro 96 ore nell'ambito di un'udienza in procedura orale.

⁴ Se la carcerazione preliminare e in vista di rinvio coatto nell'ambito della procedura Dublino (art. 75a e 76a) è stata ordinata dall'UFM conformemente ai capoversi 1 lettera a e 2 lettera a, la competenza e la procedura d'esame sono rette dagli articoli 105, 108, 109 e 111 LAsi.

⁵ Se l'ordine di carcerazione in vista di rinvio coatto nell'ambito della procedura Dublino (art. 76a) è stato notificato nel Cantone d'attribuzione conformemente al capoverso 2 lettera b, su richiesta dello straniero incarcerato la legalità e l'adeguatezza della carcerazione sono esaminate da un'autorità giudiziaria in procedura scritta. Tale esame può essere chiesto in ogni tempo.

⁶ L'autorità giudiziaria può rinunciare all'udienza in procedura orale se il rinvio coatto sarà eseguito presumibilmente entro otto giorni a decorrere dall'ordine di carcerazione e l'interessato vi ha acconsentito per scritto. Se il rinvio coatto non può essere eseguito entro tale termine, l'udienza dev'essere tenuta il più tardi 12 giorni dopo l'ordine di carcerazione.

⁷ Nell'esaminare l'ordine di carcerazione, nonché la decisione di mantenimento o revoca di quest'ultima, l'autorità giudiziaria tiene parimenti conto della situazione familiare dell'interessato e delle circostanze in cui la carcerazione è eseguita. È esclusa la carcerazione preliminare o in vista di rinvio coatto nell'ambito della procedura Dublino di fanciulli e adolescenti che non hanno compiuto i 15 anni.

⁸ Lo straniero incarcerato può, dopo un mese dall'esame della carcerazione, presentare istanza di scarcerazione. L'autorità giudiziaria decide in merito entro otto giorni feriali, nell'ambito di un'udienza in procedura orale. Una nuova istanza di scarcerazione può essere presentata dopo:

- a. un mese nel caso di carcerazione preliminare secondo l'articolo 75a capoverso 2;

¹⁴ RS 142.31

-
- b. due mesi nel caso di carcerazione preliminare secondo l'articolo 75a capoverso 3;
 - c. un mese nel caso di carcerazione in vista di rinvio coatto secondo l'articolo 76a.

⁹ La carcerazione termina se:

- a. il motivo è venuto a mancare o si rivela che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è inattuabile per motivi giuridici o di fatto;
- b. è stata accolta un'istanza di scarcerazione; oppure
- c. la persona incarcerata comincia a scontare una pena o misura privativa della libertà.

Art. 109a cpv. 2 lett. b

² Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:

- b. l'UFM: al fine di determinare lo Stato responsabile dell'esame di una domanda d'asilo in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013¹⁵, nonché nell'ambito dell'esame di una domanda d'asilo qualora il trattamento della domanda compete alla Svizzera;

2. Legge del 26 giugno 1998¹⁶ sull'asilo (LAsi)

Art. 22 cpv. 1^{ter}, frase introduttiva

^{1ter} L'Ufficio federale autorizza l'entrata se la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d'asilo in virtù del Regolamento (UE) n. 604/2013¹⁷:

¹⁵ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

¹⁶ **RS 142.31**

¹⁷ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

Art. 35a Ripresa della procedura in seguito al ritiro della domanda d'asilo

La procedura d'asilo va ripresa in seguito a uno stralcio, purché la persona che durante la procedura d'asilo ha ritirato la propria domanda d'asilo:

- a. chieda per scritto che venga ultimato l'esame della sua domanda d'asilo; oppure
- b. presenti una nuova domanda d'asilo.

Art. 107a Procedura in base alla normativa Dublino

¹ Il ricorso interposto contro la decisione di non entrata nel merito della domanda presentata da un richiedente l'asilo che può partire per uno Stato cui compete l'esecuzione della procedura di asilo e di allontanamento in virtù di un trattato internazionale non ha effetto sospensivo.

² Il richiedente l'asilo può, entro il termine di ricorso, chiedere la concessione dell'effetto sospensivo.

³ Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta secondo il capoverso 2. Se l'effetto sospensivo non è accordato entro cinque giorni, l'allontanamento può essere eseguito.

Art. 108 cpv. 4

⁴ La verifica della legalità e dell'adeguatezza dell'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all'articolo 22 capoversi 3 e 4, nonché della carcerazione ordinata dall'UFM secondo gli articoli 75a capoverso 1, 76 capoverso 1 lettera b numero 5 o 76a capoverso 1 LStr¹⁸ può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso.

¹⁸ RS 142.20